

DISCIPLINARE DI GARA

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Milano – Area Gare Opere Pubbliche – Via Durando 38/A

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: n.10069 del 29/10/2024 Area Gestione Amministrativa – Progetti e Lavori

Validazione progetto: atto del Responsabile Unico del Progetto del 23/09/2024

PROCEDURA DI GARA: aperta ai sensi del Codice dei contratti D. Lgs 31 marzo 2023 n. 36

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto di Regione Lombardia denominato “Sintel” (di seguito Piattaforma) accessibile all’indirizzo www.ariaspa.it.

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) N. B416BBEE32

ACCORDO QUADRO N. 32/2024

ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D. LGS. N. 36/2023 PER INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA PER EDIFICI DEMANIALI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CPI, ALL'IDONEITA' STATICA, ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E ALL'ABBATTIMENTO DELLE BB.AA. LOTTO 1 - CUP B42H23014310004

PIATTAFORMA TELEMATICA

LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel”.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento

della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel", che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile.

DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/2014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nelle Guide per le imprese e nelle Domande Frequenti per le imprese, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti: www.ariaspa.it, nella sezione Acquisti per la PA/E-procurement/Supporto all'utilizzo degli strumenti di e-procurement.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA S.P.A. scrivendo all'indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana).

COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: MILANO

importo a base di gara (esclusi oneri per la sicurezza): € 3.632.092,45
(tremilioniseicentotrentaduemilanovantadue/45) IVA ESCLUSA;

oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 50.000,00
(cinquantamila/00) IVA ESCLUSA;

Importo per la qualificazione: € 3.632.092,45 (tremilioniseicentotrentaduemilanovantadue/45)
IVA ESCLUSA

Categoria prevalente **OG1** con classifica **IV-bis** del D. lgs. n. 36/2023.

OPERE PREVALENTI

<i>Lavorazione</i>	<i>Categoria</i>	<i>Class</i>	<i>Importo in Euro</i>	<i>%</i>	<i>Categoria subappaltabile</i>
Edifici civili e industriali	OG1	IV	€ 1.803.154,52	49,64	Sì

OPERE SCORPORABILI

<i>Lavorazione</i>	<i>Categoria</i>	<i>Class</i>	<i>Importo in Euro</i>	<i>%</i>	<i>Qualificazione e Obbligatoria</i>	<i>Categoria subappaltabile</i>
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	OG12	I	€ 45.117,73	1,24	NO	Sì
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	OS3	I	€ 48.965,85	1,35	NO	Sì
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	OS6	II	€ 530.859,90	14,62	NO	Sì
Impianti termici e di condizionamento	OS28	II	€ 512.954,00	14,12	Sì	Sì
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	III	€ 691.040,45	19,03	Sì	Sì

Ai sensi dell'art. 41 comma 14, del Codice dei contratti, l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad **€ 694.390,73**, come risultanti dal documento "Quadro incidenza della manodopera" facente parte integrante del progetto e con lo stesso pubblicato.

I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso.

I contratti collettivi applicati sono: **EDILIZIA INDUSTRIA** (codice alfanumerico F012) e **METALMECCANICO INDUSTRIA** (codice alfanumerico C011).

I **CAM** applicabili di riferimento sono quelli dell'edilizia di cui al D.M. del 23/06/2022 n. 256, limitatamente ai criteri dei capitoli "2.5 – Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione", "2.6 – Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere" e ai criteri "3.1.2 – Macchine Operatrici" e "3.1.3 – Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori".

N.B. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

N.B.: Le lavorazioni riferite alla categoria prevalente **OG1** devono essere eseguite in misura prevalente dall'aggiudicatario.

N.B.: Le lavorazioni riferite alle categorie scorporabili sono interamente subappaltabili.

N.B. Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice dei contratti, le lavorazioni riferite alle categorie **OG12, OS3, OS6, OS28 e OS30**, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore

subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e in più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

N.B. Per la categoria di lavorazioni per le quali è ammesso il subappalto a cascata, al fine di garantire il controllo e la qualità delle prestazioni e la sicurezza del cantiere, non è ammesso un ulteriore livello di subappalto a cascata oltre il primo.

N.B. Le lavorazioni di cui alle categorie **OS28** e **OS30** devono essere eseguite dal concorrente, sia impresa singola che associata, in possesso delle relative qualificazioni.

In alternativa, qualora per dette categorie scorporabili il concorrente sia in possesso dei requisiti con riferimento alla categoria prevalente, dovrà integralmente subappaltare le relative lavorazioni ad imprese con idonea qualificazione. Trattandosi di subappalto necessario-qualificatorio, la dichiarazione di subappalto non dovrà contenere espressioni che riconducano ad una “eventuale” volontà di ricorrere al subappalto, pena l'esclusione dalla procedura per mancanza del requisito di qualificazione.

N.B. Per la partecipazione alla gara, all'operatore economico che si qualifica nella categoria **OG12**, anche tramite qualificazione nella categoria prevalente **OG1**, è richiesta l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D. Lgs. 152/2006 **nella categoria 10A classe E**.

Le lavorazioni di cui alla categoria **OS3**, **OS28** e **OS30** possono essere eseguite dall'impresa qualificata nella categoria **OG11** per la classifica corrispondente a quella posseduta.

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dell'accordo quadro sarà determinato a misura, mediante ribasso sull'importo dei lavori posti a base di gara.

REVISIONE PREZZI

È ammessa la revisione prezzi secondo quanto previsto dall'art. 5.4 del Capitolato speciale d'appalto.

DURATA DELL'ACCORDO QUADRO: 3 (tre) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro o dalla data del verbale di consegna in caso di consegna anticipata dei lavori, come indicato al punto 4.1. del Capitolato Speciale d'Appalto.

DOCUMENTAZIONE:

La documentazione di gara – ivi compreso il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico estimativo che si richiamano - è disponibile sulla piattaforma Sintel sul sito <https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml> nonché sul sito del Comune di Milano <https://servizi.comune.milano.it/web/guest/ricerca-bandi-gara/-/SERVWEB/ricerca>

La documentazione di gara è comprensiva della DGUE Request in formato xml generata dalla Stazione Appaltante tramite la funzionalità DGUE disponibile nel modulo MIAP in SINTEL. Gli operatori economici potranno creare la DGUEResponse e caricare il file DGUE Response in formato xml e pdf (digitalmente sottoscritto) in SINTEL in fase di sommissione dell'offerta nella busta amministrativa come allegato alla documentazione di gara, secondo le indicazioni fornite nel manuale “E-DGUE-CREAZIONE RESPONSE, disponibile nella libreria documentale di SINTEL e nella documentazione di gara.

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice, che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla procedura in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, **entro 5 giorni**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla procedura, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità e nel Protocollo d'intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture e il mancato rispetto degli stessi costituiscono causa di esclusione dalla gara.

REQUISITI SPECIALI

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 65 del Codice dei Contratti in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti e determinati con riferimento alla categoria prevalente per l'importo totale di qualificazione ovvero siano in possesso dei requisiti richiesti e determinati con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie delle lavorazioni diverse dalla prevalente ed ai corrispondenti loro singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f) del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h) del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

La singola impresa e le imprese che intendono riunirsi in associazione temporanea, in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel disciplinare di gara a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna impresa sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Per la partecipazione degli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia si applicano gli articoli 65 comma 1, 69 e 87 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicato nel presente disciplinare, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario in caso di assunzione di manodopera per l'esecuzione dell'appalto, si impegna a riservare una quota al personale con difficile accesso al lavoro

(non inferiore al 10%): donne, giovani e/o personale disoccupato a seguito di procedure di licenziamento, soggetti inoccupati ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014.

AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti generali previsti dal presente disciplinare e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti speciali previsti dal presente disciplinare oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'accordo quadro, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato al paragrafo "Termine di ricezione e data di apertura delle offerte" a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1 "Piattaforma telematica di negoziazione".

Per la capacità di ogni singolo file a disposizione di ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta e per la tipologia di file che accetta la Piattaforma si rimanda a quanto previsto dalle **"Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel"**.

Regole per la presentazione dell'offerta

L'"OFFERTA" è composta da:

- A. Documentazione amministrativa;
- B. Offerta economica;

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

TERMINE DI RICEZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:

Le offerte e la documentazione di gara dovranno pervenire nella piattaforma Sintel come sopra indicato entro e non oltre le **ore 13:00 del giorno 09/12/2024 a pena d'irricevibilità.**

L'apertura delle buste telematiche avverrà alla presenza del solo seggio di gara nella seduta che si terrà a partire dalle **ore 09:00 del giorno 10/12/2024** presso la sala appalti del Comune di Milano, in via Durando 38/A, piano terra.

Non sono ammesse domande di partecipazione ed offerte espresse in modo indeterminato.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente dovrà presentare la documentazione richiesta dal punto 1) al punto 10). Le dichiarazioni di cui al punto 11) sono dovute se il concorrente è un consorzio.

La documentazione sotto indicata, attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione, deve essere **firmata digitalmente.**

Il concorrente dovrà presentare le seguenti dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmate digitalmente dal Legale Rappresentante e accompagnate dalla fotocopia ancorché non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore, nonché i certificati previsti dai successivi punti.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3 lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice

e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

- 1) Domanda di partecipazione con l'indicazione del numero, dell'oggetto, dell'importo dell'accordo quadro, del n. di telefono, della PEC, del codice fiscale nonché della partita IVA, del domicilio fiscale, della matricola azienda e sede competente INPS, del codice azienda e PAT INAIL, del codice azienda e codice della CASSA EDILE dove ha sede l'impresa, del numero dei lavoratori (dimensione aziendale) e della categoria di impresa ai sensi della legge 180/2011 (MICRO, PICCOLA, MEDIA IMPRESA).

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Con la domanda di partecipazione il concorrente:

- a) chiede di essere ammesso alla gara e dichiara di avere esaminato gli elaborati progettuali, e di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione

dei lavori e della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

- b) si impegna ad eseguire i lavori nei modi e nei termini stabiliti dal capitolato speciale d'appalto;
- c) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- d) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio);

Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- e) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- f) di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20 e di assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto;
- g) dichiara l'inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza);
- h) dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 1369/2021, pena la risoluzione del contratto;
- i) di impegnarsi, fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, in caso di assunzione di manodopera per l'esecuzione della prestazione oggetto dell'accordo quadro, a riservare una quota al personale con difficile accesso al lavoro (non inferiore al 10%): donne, giovani e/o personale disoccupato a seguito di procedure di licenziamento, soggetti inoccupati ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014;
- j) dichiara che l'offerta presentata tiene conto degli oneri per la sicurezza e ne accetta la quantificazione;
- k) **per l'operatore economico che si qualifica nella categoria OG12**, anche tramite qualificazione nella categoria prevalente **OG1**, dichiara di essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D. Lgs 152/2006 nella categoria **10A classe E**;
- l) di aver preso visione dell'Informativa Privacy allegata al presente disciplinare di gara;

- 2) Dichiarazione del legale rappresentante con la quale dichiara l'inesistenza delle situazioni indicate agli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti. **Con riferimento agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse di cui agli artt. 94 comma 6 e 95 comma 2 del Codice dei Contratti, la dichiarazione prevista nella parte terza -lett. B del DGUE è resa anche con riferimento agli obblighi relativi al pagamento dei tributi locali.**
- 3) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, attestante l'iscrizione presso la competente Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato con espressa indicazione della Camera di Commercio di iscrizione e degli estremi dell'iscrizione (numero e data).
- 4) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dalla quale risulti il possesso dell'attestazione SOA ovvero attestazione SOA ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 regolarmente

autorizzata, in corso di validità, adeguata alle categorie ed agli importi da appaltare con riferimento alla categoria prevalente per l'importo totale di qualificazione ovvero con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie delle lavorazioni diverse dalla prevalente ed ai corrispondenti loro singoli importi, qualora il concorrente partecipi come soggetto singolo.

Se i concorrenti partecipano in ATI, il requisito deve essere posseduto da ciascun operatore con riferimento alla quota di partecipazione al raggruppamento.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Qualora il concorrente, sia singolo che associato, per la qualificazione nella categoria prevalente e/o scorporabile di cui al presente disciplinare di gara necessiti di una iscrizione per **classifica pari o superiore alla III**, l'attestazione SOA dovrà riportare l'indicazione del possesso della **certificazione di qualità di cui all'art. 100, comma 5 lett. c) del Codice dei contratti (art. 4 comma 1 dell'allegato II.12 al codice dei contratti)**;

5) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) la dichiarazione di avvalimento;

2) il contratto di avvalimento;

L'impresa ausiliaria dovrà inoltre presentare:

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale dichiara l'inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (ovvero non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza);

b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante nella quale dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 1369/2021, pena la risoluzione del contratto;

c) Patto di integrità e Protocollo d'Intesa per la regolarità e sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture sottoscritti dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria come da modelli allegati al presente disciplinare.

6) GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36, la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice dei contratti non è richiesta.

7) I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "gestione contributi di gara".

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

8) Patto di integrità e Protocollo d'Intesa per la regolarità e sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa concorrente

ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI e di consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lett. f), g), h) del Codice dei contratti, come da modelli allegati al presente disciplinare. Il patto di integrità e il Protocollo d'Intesa devono essere sottoscritti, anche dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria.

- 9) Nel caso il concorrente intenda ricorrere al subappalto deve allegare dichiarazione con l'indicazione, delle categorie da subappaltare nei limiti di cui al presente disciplinare; in mancanza di tale dichiarazione il subappalto è vietato.

Considerato che nell'oggetto dell'accordo quadro rientrano opere scorporabili di cui alle categorie **OS28 e OS30**, se non possono essere eseguite dal concorrente, sia impresa singola che associata, in quanto non in possesso delle relative qualificazioni devono obbligatoriamente, **pena l'esclusione**, essere subappaltate ad imprese in possesso di idonea qualificazione.

- 10) Nel caso di ricorso all'A.T.I la dichiarazione di partecipazione in raggruppamento deve essere sottoscritta, da tutti i rappresentanti legali delle imprese associate, con l'indicazione dell'impresa mandataria, le categorie dei lavori per le quali le imprese si associano, le quote di partecipazione, la quota di esecuzione dei lavori e l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno mandato collettivo alla capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (art 68 comma 1 del Codice dei contratti) e che entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento dell'accordo quadro, produrranno atto notarile di Raggruppamento temporaneo di imprese dal quale risulti:

- il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta l'impresa mandataria;
- l'inefficacia nei confronti dell'Ente appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta causa;
- l'attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell'Ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'accordo quadro, anche dopo il collaudo dei lavori fino alla estinzione di ogni rapporto.

È consentita la presentazione di domanda di partecipazione e offerte anche da parte di operatori economici che devono ancora costituirsi in consorzio ordinario di concorrenti. In tal caso dovrà essere presentato impegno di costituzione del consorzio sottoscritto da tutti i rappresentanti legali che dovrà avere lo stesso contenuto e forma dell'impegno del costituendo ATI.

- 11) - Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio concorrente alla gara di cui all'art. 65 comma 2, lettera b) e c) del Codice dei contratti con l'indicazione, dei consorziati per i quali il Consorzio concorre.

- Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio concorrente alla gara di cui all'art. 65 comma 2, lettera d) del Codice dei contratti con l'indicazione, dei consorziati per i quali il Consorzio concorre. In assenza della dichiarazione, si intende che il consorzio partecipa in proprio.

Qualora il soggetto indicato sia a sua volta un consorzio di cui all'art. 65 comma 2, lettera b) c) e d) del Codice dei contratti, dovrà essere indicata l'impresa che eseguirà i lavori, come sopra indicato.

L'impresa esecutrice indicata in sede di gara dovrà presentare i documenti di seguito indicati firmati digitalmente:

- a) dichiarazione del Legale Rappresentante nella quale dichiara quanto indicato alle lettere b), g) e h) del precedente punto 1;
- b) documento di cui al precedente punto 2;
- c) documento di cui al precedente punto 3.

Le imprese mandanti sono tenute ad allegare all'offerta presentata dalla capogruppo la documentazione richiesta ai punti: 1-2-3-4-5- 8 – 9. Le dichiarazioni di cui al punto 11 devono essere

presentate solo se la mandante è un consorzio di cui all'art. 65 comma 2, lettera b), c) e d) del Codice dei contratti.

Si precisa che in caso di dichiarazioni mendaci relativamente a quanto dichiarato ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 il dichiarante assume le responsabilità di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Ai soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) ed h) del Codice dei contratti si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 del Codice nonché quanto previsto dal presente disciplinare in relazione alle ATI.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione, **ivi compresa la mancata dichiarazione di subappalto obbligatorio nell'ipotesi di cui al punto 9) del presente disciplinare di gara**, non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **cinque giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni suo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **cinque giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà rimettere l'offerta economica seguendo i passaggi della Piattaforma Sintel:

L'offerta economica deve essere **sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente ed inserita **pena l'esclusione** nella "busta telematica" contenente l'offerta economica e non nella "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa.

L'offerta economica deve riportare il numero, l'oggetto, l'importo dell'accordo quadro nonché il nominativo dell'impresa concorrente.

Nel caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lettera f) del Codice l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i rappresentanti degli operatori economici associati/consorzati.

Nel caso in cui in luogo della dichiarazione richiesta al punto 10) venga presentato atto notarile di raggruppamento l'offerta può essere sottoscritta dal solo capogruppo.

Sono inammissibili le offerte plurime, alternative, condizionate e con riserve.

Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

Nel percorso guidato di Sintel, nel campo "offerta economica", l'operatore economico deve, **pena l'esclusione**, indicare:

- a) la percentuale di ribasso offerta rispetto all'importo a base di gara sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza prevale l'indicazione in lettere. Verranno prese in considerazione fino a cinque cifre decimali.
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) la stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati dalla Stazione Appaltante nel presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

In sede di offerta economica, il concorrente è tenuto a compilare e ad inserire esclusivamente nella "busta telematica" denominata busta economica (e non nella "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa) la "tabella costo manodopera" pubblicata unitamente al presente disciplinare nel Modello "Tabella Costo della Manodopera".

Sono ammesse solamente offerte a ribasso.

TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA

È consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo **360** giorni dalla presentazione della stessa in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine (art. 17, comma 4 del Codice dei contratti.)

FINANZIAMENTO:

L'accordo quadro è finanziato con spesa conto capitale.

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del Codice dei contratti è prevista in favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione pari al **20%** sul valore del contratto applicativo.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'accordo quadro sarà aggiudicato al minor prezzo rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza con esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Per l'individuazione delle offerte anomale verrà utilizzato il **metodo A** di cui all'allegato II.2 al Codice dei contratti.

Il calcolo della soglia di anomalia è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

La Stazione Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La valutazione avverrà mediante l'esame in contraddittorio delle giustificazioni che verranno presentate dal concorrente su richiesta della Stazione Appaltante, secondo i criteri indicati dall'art 110 del Codice dei contratti. Saranno prese in considerazione fra le altre, le giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento e delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente. Le giustificazioni dovranno essere corredate da idonea documentazione (preventivi, fatture, etc.) da cui dovranno rilevarsi i costi elementari che concorrono alla formazione dei costi dei lavori (oltre alla mano d'opera, materiali, noli/trasporti).

Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

La Stazione Appaltante provvederà ad esaminare le offerte prima della verifica della idoneità degli offerenti ai sensi dell'art. 107 comma 3 del codice dei contratti.

Al fine di garantire l'imparzialità e la trasparenza, si procederà come segue:

- a) la Commissione di Gara in seduta aprirà la busta telematica contenente la documentazione amministrativa, con riserva di procedere successivamente la verifica della documentazione come specificato nella successiva lettera c);
- b) La Commissione di gara in seduta procederà quindi all'apertura delle buste telematiche contenenti l'offerta economica dei concorrenti, a determinare la soglia di anomalia come sopra indicato e ad individuare il primo operatore economico in graduatoria.
- c) La commissione di gara procede nei confronti del primo operatore economico in graduatoria a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata e a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; la commissione di gara, al ricorrere dei presupposti provvede ad attivare la procedura di soccorso istruttorio, ad adottare il provvedimento che determina eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni; in caso di esclusione del primo operatore economico in graduatoria si procederà alle verifiche di cui sopra nei confronti dell'operatore economico che segue in graduatoria e così a seguire; è fatta salva la facoltà di eventuale verifica nei confronti degli altri concorrenti. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La procedura di gara si conclude con la proposta di aggiudicazione nei confronti del miglior offerente, previa verifica dell'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'operatore economico abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e previa verifica del costo della manodopera e che il costo del personale esposto nell'offerta

economica non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13 del D. Lgs. 31/03/2023 n. 36. Tale verifica sarà effettuata sulla base della **“tabella costo manodopera” presentata con l’offerta economica o successivamente richiesta dalla Stazione Appaltante.**

L’esito di tale valutazione verrà comunicata in seduta dalla commissione di gara.

L’aggiudicazione avverrà con separato atto amministrativo.

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all’aggiudicazione.

L’aggiudicazione è disposta all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all’esclusione e alla segnalazione all’ANAC.

Il contratto è stipulato entro 30 giorni dall’aggiudicazione.

L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 53 del Codice, dovrà presentare una garanzia definitiva pari al 5% dell’importo di ogni contratto applicativo.

La cauzione dovrà essere corredata da apposita appendice con la quale il garante dichiara di essere consapevole e di accettare che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità allegato al presente disciplinare di gara, accertato dall’Amministrazione, potrà essere applicata la sanzione dell’escussione della cauzione.

Il contratto verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa con modalità elettronica a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante.

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ALTRE INFORMAZIONI

- a) L’accordo quadro è costituito da un unico lotto in quanto, data la tipologia dell’appalto (Accordo Quadro), non risulta possibile né economicamente conveniente per l’amministrazione comunale la suddivisione in lotti funzionali del progetto in quanto ciò comporterebbe un maggiore impiego di risorse comunali e una maggiore complessità dal punto di vista organizzativo;
- b) tenuto conto dell’importo dell’appalto, del luogo di esecuzione e ubicazione geografica dello stesso, delle relative caratteristiche tecniche e delle precedenti partecipazioni ad appalti analoghi, non si ritiene sussistere l’interesse transfrontaliero;
- c) con avviso sulla piattaforma SINTEL e sul sito internet www.comune.milano.it (percorso: Bandi e avvisi di gare, assegnazioni, progetti – Bandi e Avvisi - Seleziona il Bando di Gara – Bandi chiusi) si darà comunicazione, un giorno prima della data fissata, della convocazione delle eventuali successive sedute di gara. Tale metodo di comunicazione verrà adottato anche nel caso di nuova aggiudicazione a seguito di decadenza o annullamento della precedente.
- d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In presenza di due o più offerte valide che presentino lo stesso ribasso, l’accordo quadro verrà aggiudicato mediante sorteggio;
- e) come previsto dal Capitolato Speciale d’appalto l’appaltatore ai sensi dell’art. 3.2 punto 1 deve garantire un numero adeguato di maestranze nel cantiere indicato nel contratto applicativo ed ai sensi dell’art. 12.8 punto 4 potrà concedere, previo rilascio di autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale, l’utilizzo di ponteggi e/o cesate ad impresa pubblicitaria con le modalità ivi previste.

Per le lavorazioni degli impianti elettrici e termici si richiamano le prescrizioni particolari all'art. 12.5 del Capitolato.

Le opere includono lavorazioni soggette all'obbligo di abilitazione di cui al D.M. n. 37 del 22.01.2008 e s.m.i. da dimostrare in fase di esecuzione.

Si richiamano le disposizioni relative agli oneri e obblighi particolari a carico dell'appaltatore per lo smaltimento e bonifica di amianto di cui all'art. 12.5 punto 4 del Capitolato.

f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;

g) **La verifica del possesso dei requisiti generali e speciali avviene attraverso la consultazione del FVOE secondo quanto previsto dalla delibera Anac n. 262 del 20/06/2023.**

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati è effettuata ai sensi dell'art. 40 comma 1 del D.P.R. n. 445/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'art. 71 comma 2 del medesimo decreto.

h) la stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sui concorrenti.

i) ai sensi dell'art. 117 comma 10 del Codice dei Contratti l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare polizza di assicurazione a copertura dei danni o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche se preesistenti che si potrebbero verificare durante l'esecuzione dei lavori e della responsabilità civile verso terzi.

Tale polizza assicurativa dovrà essere stipulata con i seguenti massimali:

- somma pari all'importo di contratto dell'accordo quadro per rischi di esecuzione;
- € 500.000,00 per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Tale polizza deve essere consegnata al Direttore dei Lavori almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori stessi.

La mancata consegna entro i termini previsti dal Direttore Lavori può comportare lo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione mediante invio di lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti;

j) l'Ente Appaltante, in caso di consegna anticipata dei lavori, accertata la mancata presentazione da parte dell'impresa dei piani di sicurezza previsti dal capitolato speciale di appalto o in caso di mancata consegna delle polizze di cui all'art. 117 del Codice dei Contratti procede allo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione e alla conseguente nuova aggiudicazione. Procede, altresì, alla segnalazione del provvedimento di esclusione e di annullamento dell'aggiudicazione all'ANAC;

k) Ai sensi dell'art. 124 del Codice dei contratti, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice dei contratti ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 comma 4 ter e art. 92 comma 4 del D. Lgs. n. 159/2011 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Ente Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori se tecnicamente ed economicamente possibile; l'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario.

L'Ente Appaltante si riserva inoltre la possibilità, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale, dopo la stipula del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario.

l) i risultati di gara saranno pubblicati a norma di legge;

m) i dati raccolti saranno trattati secondo quanto previsto dall'Informativa Privacy allegata al presente disciplinare di gara;

- n) ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. l'operatore economico è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; **l'operatore economico si obbliga, altresì, ad effettuare le comunicazioni previste dall'art 1.6 comma 5 del CSA in materia di whistleblowing, comunicazioni da comprovare all'atto del primo pagamento in acconto utile (art 5.2 comma 1 del CSA)**
- o) l'organismo responsabile della procedura di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, via Filippo Corridoni n. 39, 20122 Milano. L'indirizzo presso il quale presentare eventuali ricorsi è: Avvocatura Comunale di Milano, via della Guastalla n. 6, 20122 Milano.

Responsabile Unico del Progetto è l'Arch. Carmelo Maugeri dell'AREA EDILIZIA DEMANIALE.

Responsabile della fase di affidamento è il Direttore dell'Area Gare Opere Pubbliche, dott.ssa Cosetta Fostini.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti fino al **nono giorno** antecedente il termine indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte **esclusivamente** attraverso la funzionalità SINTEL di Regione Lombardia "comunicazione procedura".

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno pubblicate in apposito file denominato "Quesiti" nella sezione "documentazione di gara" della funzionalità di cui sopra e in forma anonima in apposito file "quesiti" in costante aggiornamento sul sito del Comune di Milano www.comune.milano.it (percorso: Bandi e avvisi di gare, assegnazioni, progetti – Bandi e Avvisi - Seleziona il Bando di Gara – Bandi aperti). L'ultimo aggiornamento relativo alle domande ed alle risposte sarà effettuato il **sesto giorno** antecedente il termine di presentazione dell'offerta. L'Amministrazione non assume responsabilità alcuna ove il comportamento del concorrente sia tale da non consentire il rispetto di tale termine.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

In pubblicazione sul sito web www.ariaspa.it e sul sito web www.comune.milano.it

IL DIRETTORE DELL'AREA
Dott.ssa Cosetta Fostini

**DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI
AREA GARE OPERE PUBBLICHE**

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si forniscono le seguenti informazioni.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è il Comune di Milano con sede in Piazza della Scala, 2 – 20121 Milano – Direzione Centrale Unica Appalti - Area Gare Opere Pubbliche, sita in via G. Durando 38/A– 20158 Milano
Indirizzo PEC: garecontratti@pec.comune.milano.it.

Data Protection Officer (DPO)

Il Comune di Milano ha nominato un proprio Responsabile per la protezione dei dati personali che può essere contattato all'indirizzo e-mail: dpo@comune.milano.it.

Finalità

Il trattamento dei dati è finalizzato all'iscrizione nell'Elenco degli Operatori Economici del Comune di Milano, all'espletamento della procedura di gara e alla successiva stipulazione del contratto.

Base giuridica

I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 ed in particolare:

- dall'art. 6 – par. 1 lett. b), c) e e) del Regolamento UE n. 2016/679:
 - b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
 - c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
 - e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- dall'art. 10 del Regolamento UE n. 2016/679 in combinato disposto con l'art. 2octies del D.Lgs. 196/2003;
- dal Codice dei Contratti Pubblici - D.Lgs. 36/2023;
- dal Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione - D.Lgs. 159/2011.

Tipologie dei dati trattati

La formazione, l'aggiornamento e la tenuta dell'Elenco di Operatori Economici del Comune di Milano, l'espletamento della procedura di gara e la stipulazione del contratto prevedono la raccolta dei seguenti dati personali:

- dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale ecc.)

**DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI
AREA GARE OPERE PUBBLICHE**

- dati di contatto (telefono, indirizzo e-mail: posta ordinaria o PEC, ecc.)
- dati giudiziari
- dati economico/finanziari

Fonte da cui originano i dati personali

I dati personali oggetto dell'attività di trattamento potranno anche essere ottenuti dalle pertinenti banche dati cui l'Amministrazione ha accesso per l'espletamento dei controlli previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Casellario Giudiziale, Registro delle Imprese, Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici).

Modalità di trattamento

Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell'art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679.

Natura del trattamento

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato rilascio preclude la possibilità di dar corso all'iscrizione nell'Elenco di Operatori Economici del Comune di Milano, alla partecipazione alla procedura di gara e alla stipulazione del contratto.

Comunicazione e diffusione

I dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione a terzi o di diffusione nei casi espressamente previsti dalla legge.

Categorie di destinatari dei dati

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate, impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite. I dati saranno altresì trattati dalla Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro, 52 – 40127 – Bologna – in qualità di Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, ai fini della conservazione dei documenti informatici presso il Polo archivistico regionale dell'Emilia-Romagna (ParER).

Conservazione dei dati

I dati saranno conservati nel rispetto dei termini previsti dalla normativa in merito alla conservazione dei documenti della Pubblica Amministrazione, nonché dal "Manuale gestione documenti Comune di Milano" - approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1568 del 12 maggio 2011 e modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 17 febbraio 2017.

Trasferimento dati verso paesi terzi

I dati trattati per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi all'esterno dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE) o ad organizzazioni internazionali.

**DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI
AREA GARE OPERE PUBBLICHE**

Diritti degli interessati

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, la portabilità, l'aggiornamento se incompleti o erranei e la cancellazione se sussistono i presupposti nonché di opporsi all'elaborazione rivolgendo la richiesta va rivolta al:

- Comune di Milano in qualità di Titolare, via G. Durando 38/A, 20158 Milano - Direzione Centrale Unica Appalti/Area Gare Opere Pubbliche - al seguente indirizzo PEC: garecontratti@pec.comune.milano.it.

oppure

- Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Milano (Data Protection Officer - "DPO") raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: dpo@comune.milano.it.

Diritto di reclamo

Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Modifiche

Il Titolare si riserva il diritto di apportare alla presente Informativa, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento, tutte le modifiche ritenute opportune o rese obbligatorie dalle norme di volta in volta vigenti, dandone adeguata pubblicità agli interessati.

Milano, 03/06/2024

IL DIRETTORE DI DIREZIONE E DIRETTORE DI AREA (*ad interim*)

Dott.ssa Maria Lucia Grande